



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 18728 del 4 febbraio 2013

Oggetto: D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, commi 3-bis e 3-ter – Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – Interpretazione della norma

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione intercomunale chiede chiarimenti in merito all'interpretazione della nuova norma introdotta dall'articolo 7, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nello specifico il comma 3-bis, con il quale è stato inserito l'articolo 14-ter alla legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*" relativo all'introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori, nonché il comma 3-ter, con il quale sono state apportate integrazioni all'articolo 689 del codice penale.

Chiede, in particolare:

1. se l'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, punisce, oltre alla "*vendita*" anche la "*somministrazione*" di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto
2. con riferimento al secondo comma del citato articolo 14-ter, quale sia l'autorità competente ad emanare l'eventuale ordinanza di sospensione dell'attività
3. se la sanzione prevista dal medesimo secondo comma dell'articolo 14-ter sia applicabile a chi "*vende*" così come a chi "*somministra*" bevande alcoliche anche in relazione al contenuto dell'articolo 689 del codice penale che invece punisce unicamente chi somministra tali bevande ai soli minori di anni sedici mentre la norma nazionale fa riferimento ai minori di anni diciotto
4. se le predette norme trovano applicazione anche nei confronti delle associazioni senza scopo di lucro che nel periodo estivo organizzano numerose riunioni straordinarie di persone (sagre paesane, manifestazioni sportive e culturali, etc.) nel corso delle quali viene svolta anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande



Premesso quanto sopra si evidenzia, in via preliminare, che la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, con particolare riferimento ai punti 1. e 3., con la nota n. 4563 dell'11-1-2013 (ALL. 1), inviata, con la richiesta di ulteriori determinazioni, anche al Ministero dell'Interno, il quale con nota 557/PAS/U/001628/12000.CA(1) del 30-1-2013 (ALL. 2) ha esposto il proprio avviso al riguardo, peraltro coincidente con quanto manifestato dalla scrivente Direzione.

Con riferimento al dubbio di cui al punto 4. si ritiene che la disciplina normativa ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012 intende punire "*chiunque vende bevande alcoliche*" ai minori di anni diciotto in quanto la *ratio* della norma è proprio quella di promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile; altresì l'articolo 689 del codice penale, ad avviso della scrivente, intende tutelare in ogni caso i minori in quanto con le integrazioni apportate al medesimo articolo dal comma 3-ter del D.L. n. 158 del 2012 prevede l'estensione della pena anche per chi pone in essere una delle condotte illecite attraverso distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Si ritiene, pertanto, che chiunque e in qualunque occasione venda o somministri bevande alcoliche ai minori soggiaccia alle previsioni della normativa citata.

Considerato, comunque, l'oggetto della questione si richiede il parere del Ministero dell'Interno, al quale la presente nota e il relativo quesito sono inviati, pregando altresì la predetta Amministrazione di voler emettere il proprio parere anche con riguardo alla richiesta di cui al punto 2., ovvero quale sia l'autorità competente ad emanare l'eventuale ordinanza di sospensione dell'attività, rimanendo ovviamente in attesa di conoscere tale avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio